

(Nel testo i nomi degli imputati e dei denunciati sono stati sostituiti con “**counselor**”, “**psicologo**”, “**genitori**”, “**figlio**”, “**padre**” al fine di mantenere riservatezza sulle persone coinvolte nel procedimento)

## **Tribunale Penale di Milano**

---

### **Repubblica Italiana**

In nome del Popolo Italiano

Il giudice dott.ssa Annamaria **Gatto**, della sezione **IX penale**, ha pronunciato e pubblicato la seguente

#### **SENTENZA**

Nei confronti di

- 1) “**psicologo**”, residente in Milano
- 2) “**counselor**”, residente in Milano

#### **IMPUTATI**

Del reato p. e p. dagli art. 110, 348 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:

- 1) “**psicologo**”, psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli psicologi e titolare dello studio nel quale si sono svolti i fatti;
- 2) “**counselor**”, non iscritto all’Ordine degli psicologi

#### **MOTIVAZIONE**

Con decreto in data 29/11/2005 il “**counselor**” e lo “**psicologo**” venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Al dibattimento, svoltosi in presenza degli imputati, venivano assunte le prove richieste ed, all'esito, le parti concludevano come da verbale.

Il presente giudizio trae origine dall'esposto presentato dal "**padre**". Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza 2/7/2007) che il "**figlio**" – che all'epoca dei fatti aveva poco più di quindici anni – aveva "complessi problemi comportamentali" tra l'altro relativi alla sfera sessuale ed, in particolare, problematiche attinenti l'identità di genere, manifestando con evidenza la sua transessualità. Il "**padre**" si era allora rivolto ad un collega - anche lui transessuale - chiedendogli di indicargli uno psicologo che potesse prendere in carico il "**figlio**" ed aveva avuto il nominativo del "**counselor**".

Nel primo incontro con l'imputato il **padre** aveva con chiarezza prospettato quali erano i problemi del figlio chiedendo al suo interlocutore "quali qualifiche avesse per seguire un caso così complesso".

Nella circostanza il **counselor**, senza in alcun modo precisare di non essere psicologo, aveva fornito assicurazioni prospettando la necessità di un lavoro di equipe da svolgersi presso lo studio dello **psicologo**: "**counselor**" avrebbe seguito il "figlio" mentre il coimputato, **lo psicologo**, avrebbe seguito i **genitori**.

Fu così che, alla fine del 2002, "**figlio**" iniziò ad incontrare due volte alla settimana il **counselor** presso lo studio dello psicologo che vide, dopo un paio di mesi, i genitori. Il lavoro di equipe, però, prevedeva anche incontri cui partecipavano i genitori, il **counselor e lo psicologo**, incontri in cui - secondo quanto affermato dal padre - si discuteva "l'andamento della terapia, i problemi emersi" e si individuavano i comportamenti che i coniugi avrebbero dovuto tenere in conseguenza di quanto si era evidenziato.

I colloqui del minore con il **counselor** si erano protratti, con la cadenza sopra indicata, fino all'estate del 2003 quando erano stati sospesi per le vacanze.

Nell'autunno, alla ripresa, il comportamento ed i discorsi di "**figlio**" avevano seriamente preoccupato i genitori che si erano, tra l'altro, sentito dire dal figlio che non erano capaci di fare i genitori e che a causa delle loro carenze era necessario che il **counselor** si sostituisse loro nel ruolo genitoriale. ("**Figlio**" ci ha dichiarato che noi eravamo incapaci di fare i genitori ... che per questa nostra carenza (il **counselor**) doveva sostituirsi lui nel ruolo genitoriale ... che questi colloqui bisettimanali costituivano una sostituzione del ruolo genitoriale viste le nostre carenze" cfr. testimonianza "**padre**" pg. 9/10).

A quel punto il **padre** aveva svolto ricerche per verificare se il “**counselor**” fosse iscritto all’Ordine degli Psicologi accertando che non lo era. A seguito della denuncia erano state compiute indagini dalle quali era emerso che il prevenuto, all’epoca dei fatti, era laureato in Lettere ed iscritto all’Ordine dei Giornalisti.

Dal curriculum vitae prodotto dall’imputato si rileva che il **counselor** aveva conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università di Torino solo nel 2005 e che nel 2006 si era iscritto all’Ordine degli psicologi del Piemonte.

Risulta dal documento citato che, prima di allora, l’imputato aveva conseguito il diploma biennale della Scuola di Psicoanalisi ARIELE di Milano (anni 1995/1997), aveva frequentato la Scuola Italiana di Gruppoanalisi SGAI di Milano (1998/1999), .....omissis.

Emerge, ancora, dal curriculum che dopo la laurea il prevenuto aveva svolto un tirocinio post universitario in Psicologia Generale e Psicologia Clinica presso l’Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano e che negli anni aveva pubblicato alcuni interventi su riviste del settore, ma quasi tutti dopo il conseguimento della laurea in psicologia.

La produzione del documento in esame tende a dimostrare che il “**counselor**” aveva le competenze professionali per svolgere l’attività che egli assume di aver, in concreto, svolto nel caso in esame: quella di counselor.

Dalla letteratura in materia si rileva che il counseling è “un’attività professionale, basata su interventi di comunicazione interpersonale, volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell’utente per specifici problemi in specifici ambiti sociali e istituzionali” (cfr. Pietro Spagnulo in Ecomind) e che il counselor, secondo la definizione adottata dal CNEL e fornita dalla S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) è una “figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed essendo in possesso di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità”.

Come emerge dalla consulenza della difesa, nel periodo dell’adolescenza appare molto spesso necessario un intervento di counseling pedagogico per aiutare l’adolescente a “mettere ordine” per favorire “la soluzione di disagi sociali e relazionali” e ciò perché l’adolescente “nel tentativo di trovare e quindi esprimere un proprio modo di essere e di divenire ... oscilla tra posizioni esistenziali differenti ed a

volte opposte, vivendo uno stato di grande confusione tra ciò che può farlo avanzare o indietreggiare rispetto a quella che percepisce come una complessa e faticosa situazione intermedia tra infanzia ed età adulta” e “la difficoltà a tollerare ed a risolvere questo conflitto può portare l’adolescente ad entrare in un percorso di crisi personale e di sofferenza anche acuta che spesso porta ad agire comportamenti forti, per lo più devianti o pericolosi”. In tal caso l’attività di counseling offre al giovane orientamento e sostegno.

Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta alcuna abilitazione ma, come si è visto, solo un diploma triennale mentre, per svolgere l’attività di psicoterapeuta occorre aver conseguito la laurea specialistica o la specializzazione dopo la laurea in psicologia ed essere iscritti all’albo professionale.

L’istruttoria dibattimentale, però, ha dimostrato con evidenza che il lavoro di équipe svolto nei confronti di “**figlio**” e dei suoi genitori non è stato un intervento di counseling.

L’imputato ha dichiarato di non aver svolto con “**figlio**” una psicoterapia limitandosi ad un “lavoro di vicinanza affettuosa” mantenendo un approccio del tipo “fammi entrare nel tuo mondo, fammi capire se posso esserti d’aiuto” perché il ragazzo “aveva proprio bisogno di poter sentire che qualcuno gli stava di fianco senza giudicarlo”. Dopo l’estate, però, “**figlio**” aveva iniziato a diradare gli incontri e ad agire comportamenti (fughe da casa, allontanamenti notturni) che consigliavano un intervento diverso, di tipo contenitivo. Fu per questo motivo che venne consigliato l’inserimento del giovane in una comunità che il **counselor** si adoperò anche per individuare.

La ricostruzione della vicenda operata dal “padre” è, però, ben diversa. Il teste, difatti, ha dichiarato che sin dal primo incontro aveva chiesto al “**counselor**” una presa in carico terapeutica del **figlio** prospettandogli non solo i suoi numerosi e gravi disturbi comportamentali ma anche la necessità che aveva, in quanto genitore, di capire come affrontare il problema della transessualità del figlio volendo fornirgli il suo appoggio nel caso che avesse deciso di cambiare sesso ma temendo, nel contempo, di condurlo ad una scelta per la quale non era, probabilmente, ancora pronto. A fronte di tale richiesta gli era stato prospettato un lavoro di équipe nel quale il **counselor** avrebbe preso in carico “**figlio**” e il “collega” **psicologo** i genitori. Si erano, poi, concordati incontri congiunti tra il **counselor**, lo psicologo ed i genitori, incontri che, per il numero, la frequenza ed il contenuto come descritto dal

denunciante, non possono ritenersi di mera restituzione ai genitori del lavoro di counseling asseritamente svolto con il minore.

Sul punto **lo psicologo** ha dichiarato che normalmente il lavoro di equipe prevede un colloquio dello psicologo con i genitori ed il minore, tre o quattro incontri del minore con il counselor ed un primo incontro di restituzione ai genitori cui, in casi particolari, seguono altri incontri.

Nella specie, invece, "**figlio**" aveva effettuato, dal novembre 2002 al novembre 2003, con la pausa estiva, due incontri settimanali con il "**counselor**" mentre i colloqui dei **genitori** con il **counselor** e lo psicologo erano stati numerosi, almeno cinque o sei. Nel corso di tali ultimi colloqui poi - come si è visto - si discuteva proprio dell'andamento della terapia seguita da "**figlio**" e dei problemi in quella sede emersi. Il numero, la frequenza delle sedute di "**figlio**" con counselor sono già indicativi del fatto che l'intervento dell'imputato non era un counseling.

Dalla letteratura in materia si rileva che le diversità tra psicoterapia e counseling nascono dal fatto che la prima opera sulla patologia mirando alla guarigione del paziente mentre il secondo è centrato sulla "salutogenesi" e volto alla prevenzione del disagio ed al recupero delle risorse necessarie per orientarsi in situazioni temporanee di difficoltà.

Il cliente del counselor ha bisogno di un aiuto immediato per trovare sollievo in un momento difficile, per contribuire al proprio benessere, sia psicologico che fisico. Il paziente dello psicoterapeuta ha necessità di un lavoro di ristrutturazione dell'intimo, di riorganizzazione del suo sistema cognitivo/emotivo.

Ne deriva che nel counseling è ben difficile che il lavoro si strutturi in incontri numerosi e protratti nel tempo, così come è avvenuto nella specie, poiché un intervento di questo tipo è, normalmente, caratteristico di una psicoterapia.

Ulteriori, e ben più significativi, elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria si desumono, poi, dalla relazione redatta dal **counselor** al termine della terapia, quando si era deciso l'inserimento di **figlio** in comunità.

Nel documento l'imputato non si limita a descrivere il disagio di **figlio**, i suoi racconti, i suoi agiti ma si spinge ad esprimere valutazioni cliniche ed, alla fine, a formulare persino una diagnosi. Si racconta dell'abitudine del giovane di presentarsi alle "sedute" con abbigliamento femminile, con treccine, con il reggiseno e gli occhi truccati. Si parla della "irrefrenabile tensione alla sperimentazione di tutto, che esasperava i suoi stessi ritmi fisiologici (abitudine a non dormire)", "delle difficoltà

percettive – regolative rispetto alla sua corporeità” al punto da arrivare a trattenere l’evacuazione delle feci fino ad un mese. Si dice “è come se **figlio** non fosse nel mondo, ma fosse il mondo coincidendovi con una disposizione all’onnipotenza, funzionale a tenere sotto controllo il suo senso di frammentazione e dispersione esistenziale”. Si aggiunge che “a volte **figlio** portava in seduta un pensiero delirante: era convinto di possedere una sorta di potere magico, in virtù del quale far accadere le cose con la sola forza del suo pensiero, come far piovere o addirittura far morire qualcuno”. Per concludere, infine, esprimendo la convinzione – condivisa con il “collega” psicologo – che “**figlio** sofferente di seri disturbi di personalità” avrebbe potuto trarre beneficio dall’inserimento in una comunità terapeutica.

A fronte di tali emergenze lo **psicologo**, richiesta di dare chiarimenti in ordine al contenuto dell’attività del counselor ha detto che si tratta di un sostegno educativo, di un ascolto (“ascoltare il ragazzo del come mai, ad esempio, non vuole andare a scuola, come mai non vuole fare la ginnastica negli orari concordati con la scuola ... aiutarlo a comprendere dove vuole arrivare lui con questi comportamenti ... a quali conseguenze può andare incontro, quali sono le sue aspettative e quali sono le aspettative della scuola, dei genitori, del contesto sociale”). Alla richiesta di spiegare come si conciliasse tale attività, ad esempio, con le valutazioni espresse nella relazione in ordine al pensiero delirante di cui **figlio** era portatore, l’imputato ha sostenuto: “Ma a questa età c’è Harry Potter che fa scuola, poi veniva vissuto molto come un soggetto creativo, teatrale che faceva bene teatro, quindi veniva anche inteso in questo senso” aggiungendo, quando le era stato chiesto di precisare se era a conoscenza anche delle altre valutazioni (“Era come se **figlio** non fosse nel mondo ma fosse il mondo, coincidendovi con una disposizione all’onnipotenza”), che ne era a conoscenza e che quella che appariva una valutazione clinica era, in realtà, solo un modo di esprimersi del **counselor** (“**counselor** ha, così, un linguaggio strettamente tecnico anche forse perché era fresco di studi che lui compiva”).

Palese appare da quanto sopra evidenziato che l’intervento posto in essere dal **counselor** nei confronti di **figlio** non può farsi rientrare nell’attività di counseling che, pur riferendosi al campo del comportamento, delle relazioni e del disagio, è un’attività di orientamento psicologico sociale e personale avente la finalità di facilitare le capacità decisionali della persona e si occupa di compiti specifici in specifici ambiti sociali ed istituzionali e non si sostanzia, certo, in colloqui clinici, valutazioni di tale tipo o in diagnosi.

Ancora va ricordato, sempre a sostegno dell'ipotesi accusatoria, quanto si è detto in precedenza in ordine alla natura e contenuto dei colloqui avuti dagli imputati con i **genitori**, colloqui che da quanto emerso appaiono con evidenza di restituzione del contenuto delle sedute di **figlio** con il **counselor** ma anche di elaborazione di tale contenuto e progettazione del lavoro di presa in carico terapeutica. Si tratta, in sostanza, di colloqui tipici del lavoro di equipe psicoterapeutico.

La legge 18/2/1989 nr. 56 recante l'Ordinamento della professione di psicologo riserva agli iscritti al relativo albo "l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità".

Non vi è dubbio che, nella specie, il **counselor** abbia certamente svolto valutazioni, che non è azzardato definire vere e proprie diagnosi cliniche, utilizzando strumenti che, da quanto emerge dalla relazione in ordine al contenuto delle sedute, sono almeno assimilabili ai colloqui clinici.

Di ciò lo **psicologo** era a conoscenza, come emerge da quanto dichiarato dal denunciante in ordine agli incontri che aveva avuto con i due terapeuti, e dalle stesse ammissioni dell'imputata sul contenuto dei colloqui avuti con il **counselor**. L'imputato, però, aveva consentito che il **counselor** esercitasse di fatto attività riservata agli iscritti all'Ordine nello studio di cui era titolare partecipando, anzi, direttamente alla commissione del reato con la presa in carica congiunta, tramite il lavoro di equipe, di **figlio** che, lungi dal poter essere definito un cliente del counselor, era invece a tutti gli effetti un paziente.

Per completezza va aggiunto che i fatti si sono verificati esclusivamente presso lo studio dello **psicologo**.

Va, in conseguenza, affermata la penale responsabilità degli imputati per il reato ascritto limitatamente ai fatti avvenuti presso il predetto studio.

Possono essere concesse, per l'assenza di precedenti penali, le attenuanti generiche.

Valutati i criteri dettati dall'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di mesi due di reclusione (p.b. mesi tre così ridotta ex art. 62 bis c.p.).

All'affermazione di penale responsabilità degli imputati segue, per legge, la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.

Sussistono i presupposti cui gli art. 163 e seg. c.p. subordinano la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena potendosi formulare, per l'assenza di precedenti penali, una prognosi favorevole sulla futura condotta.

La positiva valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. prima effettuata consente di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.

**dichiara**

“**counselor**” e “**psicologo**” colpevoli del reato ascritto limitatamente ai fatti avvenuti presso lo studio di via..... e, concesse le attenuanti generiche, li

**condanna**

**alla pena di mesi 2 di reclusione** ciascuno oltre al pagamento, in solido, delle spese processuali.

**Indica**

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Il giudice

dott.ssa Annamaria Gatto